

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREA ROSSI, BRAGA, CARÈ, CURTI, FASSINO, FORATTINI,
GIRELLI, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, SERRACCHIANI**

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza sui minori

Presentata il 20 marzo 2026

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge mira a istituire, in occasione del 20 marzo di ciascun anno, la « Giornata nazionale contro la violenza sui minori ». L'intento è quello di offrire uno spazio istituzionale e collettivo di riflessione, sensibilizzazione e responsabilizzazione su un fenomeno che, purtroppo, continua a colpire profondamente la nostra società.

La violenza contro i minori si manifesta in molte forme: fisiche, psicologiche o sessuali e spesso all'interno dei contesti che dovrebbero essere i più sicuri — la famiglia, la scuola, gli ambienti educativi e sportivi. È una violenza spesso silenziosa, sommersa, che si consuma nell'invisibilità, ma che lascia ferite durature sul piano individuale e collettivo.

La pedagogia e le scienze psicologiche insegnano che i primi anni di vita sono

determinanti nella formazione della personalità di un giovane. In questo periodo, il bambino e l'adolescente sviluppano i fondamenti della propria identità e delle proprie capacità relazionali. Vivere in un ambiente che offre sostegno, affetto e sicurezza è essenziale per il corretto sviluppo psicologico e sociale. La violenza, al contrario, interferisce con questi processi, con conseguenze devastanti non solo sul benessere immediato, ma anche sul futuro di chi la subisce. I bambini e gli adolescenti vittime di violenza si trovano a fare i conti con cicatrici invisibili che li accompagneranno nel corso della vita, influenzando il loro equilibrio emotivo, la loro autostima e le loro future relazioni sociali.

Oggi più che mai, siamo di fronte a una generazione che rischia di essere « abbandonata » in un contesto sociale che, a volte, non offre la protezione necessaria. Il ri-

schio di crescere in un ambiente di violenza o di trascuratezza, dove le esigenze emotive e psicologiche non sono soddisfatte, minaccia la possibilità di un futuro sano e prospero per questi giovani. La necessità di un intervento deciso e strutturato non è mai stata così urgente. Un'iniziativa come la Giornata nazionale contro la violenza sui minori rappresenta un passo importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura di protezione e responsabilità collettiva.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, nel solo 2022 sono stati oltre 6.000 i minori vittime di maltrattamenti noti alle forze dell'ordine, con un'incidenza maggiore tra le bambine e le adolescenti. Il Ministero dell'interno, nell'ultima relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, predisposta dalla direzione centrale della polizia criminale, ha inoltre rilevato un aumento tra il 2023 e il 2024 dei reati commessi contro minori, in particolare per quanto riguarda la pornografia minorile.

A ciò si aggiungono le segnalazioni dei servizi sociali territoriali e delle organizzazioni che si occupano di tutela dell'infanzia, che riportano una crescita delle situazioni di trascuratezza, isolamento, esposizione alla conflittualità familiare, specialmente nel periodo post-pandemico. Sono fenomeni che richiedono una risposta non episodica ma strutturale e una presa di responsabilità collettiva.

La scelta di istituire una giornata nazionale nasce da una sollecitazione diretta del territorio: in pochi giorni, oltre 300 educatori, psicologi, operatori sociali, insegnanti e cittadini hanno sottoscritto un appello che chiedeva al Parlamento di dare un segnale concreto. È una richiesta sentita, trasversale, che testimonia un'esigenza reale di ascolto e di impegno.

Una giornata nazionale non ha solo un valore simbolico: rappresenta un'occasione per attivare percorsi educativi e formativi, incentivare la collaborazione tra istituzioni e società civile e costruire una rete stabile di prevenzione e protezione attorno all'in-

fanzia. Vuole ricordare che i contesti sicuri – la famiglia, la scuola, le realtà associative e sportive – vanno difesi e resi sempre più inclusivi, attenti, capaci di ascolto. In questo senso, la presente proposta di legge mira a promuovere una cultura del rispetto, della cura e della responsabilità condivisa verso le nuove generazioni, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, istituisce la « Giornata nazionale contro la violenza sui minori », da celebrarsi il 20 marzo di ciascun anno. La Giornata nazionale mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza fisica, psicologica e sessuale sui minori, nonché a diffondere una cultura della tutela dell'infanzia. È importante sottolineare che, in un periodo in cui la violenza sui minori assume forme sempre più subdole e difficili da rilevare, una giornata come questa rappresenta un'opportunità fondamentale per rompere il silenzio e avviare una riflessione collettiva sul valore della protezione e del rispetto verso i più giovani. Il comma 2 chiarisce che la Giornata nazionale non comporta effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, possano promuovere iniziative per celebrare la Giornata nazionale, anche in collaborazione con scuole, enti locali, enti del Terzo settore e associazioni impegnate nella tutela dei minori. Le attività possono comprendere eventi pubblici, percorsi educativi, momenti di studio e formazione, campagne informative e di sensibilizzazione. È valorizzata la promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, e la diffusione delle migliori pratiche di intervento e supporto alle vittime. Questa dimensione educativa assume un valore ancora maggiore se si considera che i percorsi di sensibilizza-

zione, che coinvolgono tanto i bambini quanto gli adulti, sono fondamentali per evitare che la violenza continui a perpetuarsi in un contesto sociale che troppo spesso tende a ignorare o minimizzare il problema.

L'articolo 3 invita la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a dedicare spazi informativi e approfondimenti tematici nella programmazione nazionale e regionale, in coerenza con quanto previsto dal contratto di servizio. Questa previsione rafforza l'impatto comunicativo della Giornata nazionale, contribuendo alla diffusione del suo messaggio a livello capillare. La comunicazione di massa ha il potere di veicolare cambiamenti culturali profondi e, in un momento storico in cui le

reti sociali telematiche e i mezzi di comunicazione hanno una grande influenza sui giovani, è fondamentale che anche questi canali si facciano portatori di messaggi educativi. Una maggiore visibilità dei temi della violenza sui minori può sensibilizzare l'intera comunità, dalle famiglie agli educatori, fino agli operatori sanitari, sulla necessità di una risposta tempestiva ed efficace.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Questa disposizione garantisce che le iniziative previste dalla legge possano essere realizzate in modo sostenibile, senza gravare sulle risorse pubbliche, ma valorizzando l'impegno di tutte le parti coinvolte, dalle amministrazioni locali alle associazioni di volontariato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza sui minori)

1. La Repubblica riconosce il giorno 20 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale contro la violenza sui minori, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, di promuovere la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza fisica, psicologica e sessuale ai danni dei minori e di favorire la diffusione di una cultura della tutela e della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni degli enti locali, con le istituzioni scolastiche, con gli enti del Terzo settore e con gli enti e le associazioni operanti nel campo della tutela dei minori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, incontri e momenti di studio e formazione finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di prevenire e contrastare ogni forma di violenza sui minori.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge

27 maggio 1991, n. 176, e a promuovere la cultura del rispetto, della protezione e del benessere dei minori.

3. Nello svolgimento delle iniziative di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche e gli enti locali curano la diffusione delle migliori pratiche di intervento per il contrasto della violenza sui minori e il supporto alle vittime, in collaborazione con esperti del settore e con le forze dell'ordine.

Art. 3.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0187950